

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 3460 del 30/03/2011

**Proposta:** DPG/2011/4108 del 30/03/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'  
FAUNISTICO-VENATORIE

**Oggetto:** MARCHIO COLLETTIVO "PRODOTTO CERTIFICATO DELL'ALTO ADRIATICO" -  
PCAA -MODIFICA DEI DISCIPLINARI PCAA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.  
15947/2008 E N. 6607/2009

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE

**Firmatario:** ALDO TASSELLI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 30/03/2011

## SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE IL RESPONSABILE

Viste:

- la determinazione n. 15947 dell'11 novembre 2008 del Responsabile del Servizio Economia Ittica Regionale, Dr. Aldo Tasselli, avente ad oggetto: " Marchio Collettivo Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA -. Modifica dei disciplinari PCAA dei Prodotti della Pesca Freschi, Molluschi Bivalvi, dei Processi di Salagione e Surgelazione di cui alla determinazione n. 6966 del 17 giugno 2008";

- la determinazione n. 6607 del 14 luglio 2009 del Responsabile del Servizio Economia Ittica Regionale, Dr. Aldo Tasselli, avente ad oggetto: " Marchio Collettivo Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - Approvazione del disciplinare ristorazione PCAA, come da deliberazione di Giunta regionale n. 98/2008;

Dato atto che:

- la richiamata determinazione n. 15947/2008 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2009, n. 11, di seguito definito B.U.R.E.R;

- la citata determinazione n. 6607/2009 è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 agosto 2009, n. 152, di seguito definito B.U.R.E.R;

Considerato che sono pervenute al Servizio Economia Ittica Regionale da parte degli operatori del settore della pesca, proposte di revisione dei disciplinari, di cui alle predette determinazioni, acquisite e conservate agli atti dello scrivente Servizio.

Ritenuto opportuno valutare le riferite proposte e sottoporle all'approvazione del Comitato, di cui alla determinazione n. 5487 del 15 maggio 2008 del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, D.ssa Morena Diazzi;

Dato atto che il suddetto Comitato, riunitosi in data 29 settembre 2010 e in data 8 novembre 2010, ha valutato le seguenti proposte di revisione dei disciplinari:

A) circa il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Prodotti della Pesca Freschi", allegato A) alla richiamata determinazione n. 15947/2008, con riferimento alla scheda di prodotto 5.8 *Engraulis encrasicolus* - Acciuga, di cui alla pag. 71 del summenzionato B.U.R.E.R:

1) a pag. 73, nel secondo capoverso, è abrogata la frase "La taglia non deve essere a 12 cm (< 100 a pezzi Kg) e sostituita con la frase: "La taglia non deve essere inferiore a 10 cm. (> 120 pezzi/kg);

2) a pag. 73, nel riquadro in basso, in corrispondenza del "Confezionamento", è abrogato il termine "cassette" che è sostituito con il termine "contenitore";

3) a pag. 73, è eliminato il periodo "il contenitore deve essere costruito in modo tale da favorire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio";

B) circa il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Prodotti della Pesca Freschi" - allegato A) alla richiamata determinazione n. 15947/2008, con riferimento alla scheda di prodotto 5.9 *Sardina pilchardus* - Sardina, di cui alla pag. 75 del summenzionato B.U.R.E.R:

1) a pag. 77, nell'ultimo capoverso del primo riquadro, è abrogata la frase "La taglia non deve essere a 13 cm (< 90 pezzi/ Kg) e sostituita con la frase: "La taglia non deve essere inferiore a 11 cm. (> 60 pezzi/kg);

2) a pag. 78, nel riquadro in alto, in corrispondenza del "Confezionamento", è abrogato il termine "cassette" che è sostituito con il termine "contenitore";

3) a pag. 78, nel riquadro in alto, è eliminato il periodo "il contenitore deve essere costruito in modo tale da favorire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio";

C) circa il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Molluschi bivalvi" - allegato B) alla suddetta determinazione n. 15947/2008, in relazione alla scheda di prodotto *Chamelea gallina*(= *Venus gallina*), di cui alla pag. 164 del summenzionato B.U.R.E.R, a pag. 166, nel paragrafo "Confezionamento", sotto il secondo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi:

"Nel caso di confezionamento del prodotto in atmosfera protettiva, che lascia inalterata la vitalità del prodotto e permette di considerarlo come fresco, esso può essere venduto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento.

La predetta durata di conservazione del prodotto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento, dovrà essere verificabile attraverso studi di shelf-life effettuati dal richiedente che dovrà trasmetterne gli esiti al competente Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna;

D) circa il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Molluschi bivalvi" - allegato B) alla suddetta determinazione n. 15947/2008, in relazione alla scheda di prodotto *Mytilus galloprovincialis*, di cui alla pag. 167 del summenzionato B.U.R.E.R, a pag. 169 nel paragrafo "Confezionamento", sotto il secondo capoverso sono inseriti i seguenti periodi:

"Nel caso di confezionamento del prodotto in atmosfera protettiva, che lascia inalterata la vitalità del prodotto e permette di considerarlo come fresco, esso può essere venduto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento.

La predetta durata di conservazione del prodotto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento, dovrà essere verificabile attraverso studi di shelf-life effettuati dal richiedente che dovrà trasmetterne gli esiti al competente Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna;

E) circa il disciplinare "Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Ristorazione" - allegato 1) alla suddetta determinazione n. 6607/2009, alla pag. 15 del summenzionato B.U.R.E.R del 26 agosto 2009, n. 152, nel paragrafo 11., il primo capoverso è così modificato e sostituito: "Il prodotto fresco a marchio PCAA deve essere preparato e servito al consumatore entro i termini previsti dagli specifici disciplinari di produzione PCAA.; dopo il terzo capoverso, nel riquadro, è inserita la seguente frase: "Tali prescrizioni non si applicano al prodotto ittico preparato e servito in occasione di sagre, fiere, manifestazioni ed eventi promozionali";

Considerato che il riferito Comitato, nelle menzionate riunioni del 29 settembre 2010 e dell'8 novembre 2010, come risulta dai verbali conservati agli atti del Servizio Economia Ittica Regionale, ha espresso, relativamente alle proposte di revisione dei disciplinari, parere di conformità delle stesse agli scopi ed obiettivi del marchio PCAA;

Viste, infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura;

- la determinazione n. 14988 del 22 dicembre 2010, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali presso al Direzione Generale Agricoltura;

Attestata la regolarità amministrativa;

#### D E T E R M I N A

1. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Prodotti della Pesca Freschi", allegato A) alla determinazione n. 15947/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2009, n. 11, con riferimento alla scheda di prodotto 5.8 *Engraulis encrasicolus* - Acciuga, di cui alla pag. 71 del summenzionato B.U.R.E.R, come segue:

1) a pag. 73, nel secondo capoverso è abrogata la frase "La taglia non deve essere a 12 cm (< 100 a pezzi Kg) e

sostituita con la frase: "La taglia non deve essere inferiore a 10 cm. (> 120 pezzi/kg);

2) a pag. 73, nel riquadro in basso, in corrispondenza del "Confezionamento", è abrogato il termine "cassette" che è sostituito con il termine "contenitore";

3) a pag. 73, è eliminato il periodo "il contenitore deve essere costruito in modo tale da favorire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio";

2. di modificare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Prodotti della Pesca Freschi" - allegato A) alla determinazione n. 15947/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2009, n. 11, con riferimento alla scheda di prodotto 5.9 *Sardina pilchardus* - *Sardina*, di cui alla pag. 75 del citato B.U.R.E.R, come segue:

1) a pag. 77, nell'ultimo capoverso del primo riquadro, è abrogata la frase "La taglia non deve essere a 13 cm (< 90 pezzi/ Kg) e sostituita con la frase: "La taglia non deve essere inferiore a 11 cm. (> 60 pezzi/kg);

2) a pag. 78, nel riquadro in alto, in corrispondenza del "Confezionamento", è abrogato il termine "cassette" che è sostituito con il termine "contenitore";

3) a pag. 78, nel riquadro in alto, è eliminato il periodo "il contenitore deve essere costruito in modo tale da favorire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio";

3. di modificare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Molluschi bivalvi" - allegato B) alla determinazione n. 15947/2008, in relazione alla scheda di prodotto *Chamelea gallina* (= *Venus gallina*), di cui alla pag. 164 del summenzionato B.U.R.E.R, a pag. 166, nel paragrafo "Confezionamento", sotto il secondo capoverso con l'inserimento dei seguenti periodi:

"Nel caso di confezionamento del prodotto in atmosfera protettiva, che lascia inalterata la vitalità del prodotto e permette di considerarlo come fresco, esso può essere venduto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento.

La predetta durata di conservazione del prodotto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento, dovrà essere verificabile attraverso studi di shelf-life effettuati dal richiedente che dovrà trasmetterne gli esiti al competente Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna;

4. di modificare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Molluschi bivalvi" - allegato B) alla suddetta determinazione n. 15947/2008, in relazione alla

scheda di prodotto *Mytilus galloprovincialis*, di cui alla pag. 167 del summenzionato B.U.R.E.R, a pag. 169 nel paragrafo "Confezionamento", sotto il secondo capoverso con l'inserimento dei seguenti periodi:

"Nel caso di confezionamento del prodotto in atmosfera protettiva, che lascia inalterata la vitalità del prodotto e permette di considerarlo come fresco, esso può essere venduto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento.

La predetta durata di conservazione del prodotto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento, dovrà essere verificabile attraverso studi di shelf-life effettuati dal richiedente che dovrà trasmetterne gli esiti al competente Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna;

5. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare "Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA - "Ristorazione" - allegato 1) alla determinazione n. 6607/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 agosto 2009, n. 152, alla pag. 15 nel paragrafo 11., il cui primo capoverso è sostituito con il seguente: "Il prodotto fresco a marchio PCAA deve essere preparato e servito al consumatore entro i termini previsti dagli specifici disciplinari di produzione PCAA; nella medesima pagina, dopo il terzo capoverso, nel riquadro, inserendo la frase: "Tali prescrizioni non si applicano al prodotto ittico preparato e servito in occasione di sagre, fiere, manifestazioni ed eventi promozionali";

6. di confermare, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4., del dispositivo del presente atto, la propria determinazione n. 6996/2008;

7. di confermare, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 5., del dispositivo del presente atto, la propria determinazione n. 6607/2009;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

Aldo Tasselli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Aldo Tasselli, Responsabile del SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/4108

IN FEDE

Aldo Tasselli